

Codice A1701B

D.D. 17 febbraio 2021, n. 150

L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 - approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate



ATTO DD 150/A1700A/2021

DEL 17/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia.

Il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone, al Capo I, aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

l'art. 11 del summenzionato D.Lgs n. 102/2004 (nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa), sancisce che tali Organismi sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

- a. associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b. società cooperative agricole e loro consorzi;
- c. consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice;

l'art. 14, comma 2, sempre del medesimo decreto legislativo, dispone che gli Organismi collettivi di difesa, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi in nome e per conto dei soci, qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

La legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B

alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce - in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura - che la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 ed il comma 3 dispone, inoltre, che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restino efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge.

La legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

il suddetto articolo 19, in particolare, sancisce che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del D.lgs. 102/2004 i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2) e che sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4).

Risulta opportuno regolare con una convenzione i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa finalizzati all'esecuzione, da parte di questi ultimi, delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia ai sensi delle normative sopra richiamate;

si ritiene, pertanto, approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2015 n. 28, lo schema di convenzione tipo in allegato, tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per la finalità sopra evidenziata, nonché stabilire che le convenzioni decorrano a partire dalla data delle rispettive sottoscrizioni.

Tenuto conto del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;

dato atto che il presente provvedimento non produce effetti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi degli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2015 n. 28, lo schema di convenzione tipo in allegato, tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per regolare i rapporti intercorrenti tra li due contraenti, finalizzati all'esecuzione, da parte degli Organismi citati, delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire alle imprese associa

te o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia ai sensi della normativa sopra richiamata, nonché di stabilire che le convenzioni decorrano a partire dalla data delle rispettive sottoscrizioni;

2. di stabilire che la convenzione si intende automaticamente adeguata alle modifiche normative che interverranno, qualora queste risultino compatibili con i contenuti della convenzione medesima;

3. di dare atto che il presente provvedimento non produce effetti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. SCHEMA_DI_CONVENZIONE_CONDIFESA_last.odt

Allegato 

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

l'Organismo collettivo di difesa denominato _____ nel seguito indicato OCD, - C.F. _____, che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante, _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del OCD in _____, _____ via _____.

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);
- il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);
- il Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti;
- il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, il cui Capo I dispone aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
- il richiamato D.Lgs n. 102/2004, nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa (articolo n. 11);
- la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, che all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce - in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura - che la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli

interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

- l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata 1/2019, che dispone, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 della medesima legge, che restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28, nonché il comma 3 che dispone che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restino efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge;
- la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 "Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11", al cui art. 3, comma 2, stabilisce che "la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 allo scopo di non pregiudicare i servizi erogati e di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative prescelte dalle aziende aderenti a seguito della soppressione del consorzio stesso";
- la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, che istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;
- il suddetto articolo 19, in particolare, che sancisce che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del d.lgs. 102/2004 i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2) e che sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);
- la D.G.R. 20 aprile 2015, n. 8-1318 recante "L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015." e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 20 – 3563 del 4 luglio 2016, recante "L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 - Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2016." e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, recante "L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 - Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019." e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, recante "L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019.";

- la D.G.R. n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020, recante “Disposizioni sul termine iniziale del procedimento di erogazione dei saldi di contributo regionale alle imprese agricole aderenti ai programmi assicurativi agevolati regionali di cui alle annualità dal 2015 al 2019, a parziale modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, n. 20 – 3563 del 4 luglio 2016 e n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, il cui comma 1 dispone: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”*;
- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplina l'istituzione della carta dell'agricoltore e dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 11 marzo 2008, recante “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 16 giugno 2016, recante “Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)”;
- Il Reg.(UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, approvato il 27 aprile 2016, che è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica a tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che recepisce il GDPR nell'ordinamento italiano e modifica e integra il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguandolo al GDPR;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- la Legge regionale 14 aprile 2007, n. 9 “Legge finanziaria per l'anno 2007” che all’art. 11, sostituendo l’art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006”, istituisce l’anagrafe unica del Piemonte;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- il Codice di Comportamento adottato dalla Regione Piemonte;
- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ , di approvazione dello schema tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia;
- la D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, recante “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;
- la richiamata D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, relativa alle polizze zootecniche agevolate per il 2020, nel cui punto 7 del dispositivo stabilisce il termine del relativo procedimento;

PREMESSO CHE:

- a) a partire dall’anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato “Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)”;
- b) elemento centrale del SIAP è l’anagrafe agricola del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l’istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto e di pagamento;
- c) l’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l’accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;

- d) la Regione ha approvato con DGR 1 agosto 2005, n. 46-639 le “*Linee guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte*”, attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell’archivio anagrafico;
- e) l'art. 14, comma 2, del citato D.Lgs n. 102/204 dispone che gli OCD, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi OCD in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate;
- f) il comma 2, articolo 19 della sopra richiamata legge regionale n. 28/2015, prevede che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli OCD di cui al Capo III del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono a trasferire il beneficio del contributo regionale alle imprese zootecniche associate ed assicurate per il loro tramite;
- g) trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire, preventivamente alla concessione ed erogazione dell’aiuto medesimo, la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”;
- h) i dati identificativi degli aiuti concessi devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- i) considerato che - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, ovvero sia che la consultazione di cui alla precedente lettera h) deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell’aiuto al beneficiario finale - si rende necessario autorizzare gli OCD ad operare in qualità di “ufficio gestore” per poter accedere all’area riservata del Registro Aiuti ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alle sopra richiamate visure preventive Deggendorf e Aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, per quanto attiene alle imprese agricole beneficiarie di polizze agevolate che si avvalgono degli OCD per la loro stipula, qualora per la numerosità dei beneficiari tali Organismi desiderino avvalersi di questa procedura informatica;
- j) la procedura informatica di cui alla precedente lettera i) rende possibile l’inserimento massivo nel SIAN dei dati relativi ai provvedimenti di concessione ed erogazione dell’aiuto concesso ed erogato dagli OCD - a seguito del rilascio da parte del Registro Aiuti del MiSE (Ministero per lo Sviluppo Economico) dei codici di verifica sul principio Deggendorf e sugli Aiuti già concessi e del rilascio del codice di pre-registrazione della concessione (SIAN-COR) da parte del SIAN - immessi, da questi ultimi, nella piattaforma informatica Regata (Sistema informativo gestionale del Registro Aiuti di Stato in agricoltura) del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese), dedicata agli aiuti di Stato e che si interfaccia con modalità web service con il Registro Aiuti del MiSE e con la sezione “Gestione Concessioni” del Registro Aiuti del SIAN;
- k) il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, deve essere erogato dagli OCD solo dopo un loro provvedimento formale di concessione dell’aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione (quando non coincidenti), l’indicazione dell’avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici, nonché il summenzionato codice di pre-registrazione SIAN-COR (solo per il provvedimento di concessione);

CONSIDERATO CHE:

1. L'art. 11 del D.Lgs n. 102/2004, sancisce che gli OCD sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice;
2. l'impresa agricola, beneficiaria finale del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia di cui alle norme regionali citate in premessa, può presentare la relativa domanda di agevolazione direttamente presso la Regione Piemonte oppure può avvalersi degli OCD;
3. gli OCD stipulano polizze collettive a favore dei propri aderenti (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 102/2004), nell'ambito del sistema della gestione del rischio in agricoltura, e trasferiscono il sopra richiamato contributo regionale per le polizze agevolate ai propri associati che hanno aderito a tali polizze;
4. L'OCD _____, è stato riconosciuto idoneo allo svolgimento dell'attività con provvedimento regionale n. _____ del _____, ai sensi del comma 2, art. 11, D.Lgs n. 102/2004 ed è stato iscritto nel Registro delle persone giuridiche al n. _____. il _____, presso la Prefettura di _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Premesse*)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La convenzione si intende automaticamente adeguata alle modifiche normative che interverranno, qualora queste risultino compatibili con i contenuti della convenzione medesima.

Articolo 2
(*Finalità*)

1. Le parti intendono disciplinare, per mezzo della presente convenzione, i rapporti intercorrenti tra i firmatari finalizzati all'esecuzione, da parte dell'OCD, delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia.

Articolo 3
(*Responsabilità ed obblighi delle parti*)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella presente convenzione:

Al Settore spetta:

- la predisposizione di criteri e modalità di presentazione delle domande, da parte dell'OCD, per ottenere il contributo regionale per le polizze agevolate in zootecnia, ai sensi della normativa richiamata in premessa, da trasferire ai propri associati che hanno stipulato polizze assicurative zootecniche per il tramite dell'OCD di appartenenza;
- mettere a disposizione dell'OCD i servizi informatici del SIAP necessari all'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

All'OCD spettano i seguenti adempimenti:

- concedere il contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, solo dopo un proprio provvedimento formale di concessione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici e riportando altresì, nel provvedimento di concessione, anche il codice di pre-registrazione della concessione nel SIAN (SIAN-COR) per ciascun beneficiario;
- erogare il contributo regionale al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'OCD e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del OCD;
- fornire alla Regione Piemonte, entro 180 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati, secondo le indicazioni contenute nell'atto regionale di concessione del contributo regionale al predetto OCD, comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione;
- attenersi, qualora si avvalga dei servizi informatici SIAP di Regata e del SIAN per l'interrogazione massiva di RNA, finalizzata all'ottenimento dei codici VERCOR e per l'inserimento dei dati relativi all'aiuto concesso ed erogato in SIAN, alle indicazioni operative ed ai Manuali d'uso forniti dal C.S.I. Piemonte o dalla Regione Piemonte, o dal SIAN, per quanto di rispettiva competenza;
- rispettare le norme sulla trasparenza degli aiuti (D.Lgs n. 33/2013);
- conservare la documentazione relativa all'aiuto regionale ricevuto e trasferito al beneficiario finale per un periodo di 10 anni dalla data di trasmissione della rendicontazione finale alla Regione Piemonte.

Articolo 4

(Provvedimenti conseguenti a violazioni nelle responsabilità contrattuali)

1. Qualora nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3 l'OCD compia irregolarità od omissioni:
 - per le irregolarità sanabili, la Regione diffida l'OCD ad adempiere entro un termine indicato, in via ordinaria di 30 giorni. Se tali irregolarità non vengono sanate entro il termine predetto, saranno considerate irregolarità non sanate;
 - omissioni od irregolarità non sanabili o non sanate, comportano l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca totale o parziale (in funzione dell'ampiezza dell'omissione o irregolarità contestata), del contributo erogato ed il recupero dello stesso.
2. In caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'OCD o in caso di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, il Settore procede alla revoca della presente convenzione.

Articolo 5

(Attuazione del Regolamento (UE) 679/2016)

1. L'OCD procede al trattamento dei dati dei propri associati, necessari a consentire l'esecuzione dell'attività prevista dall'articolo 2 della presente convenzione, in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Articolo 6

(Recesso unilaterale e risoluzione)

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi normativi o di opportunità.
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato è comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima della data da cui intende far decorrere il recesso. La facoltà di recesso dell'OCD è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso.

Articolo 7

(Codice di comportamento)

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 37-1051 ha adottato per il triennio 2020-2022 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: il Settore e l'OCD dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con la DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015.
2. L'OCD si impegna a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Codice presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione ed a vigilare sull'osservanza del Codice e

delle disposizioni regionali in materia di anticorruzione e trasparenza, per quanto applicabili.

3. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice di comportamento, lo stesso Codice di comportamento viene inviato all'OCD tramite PEC dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.
4. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento, per quanto applicabili da parte dell'OCD, comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 8

(Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012)

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'articolo 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012, l'OCD _____ e le Società di servizio di cui esso eventualmente si avvale si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi a dipendenti della Regione, cessati dal servizio per qualsiasi motivo, che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 9

(Validità temporale)

1. La presente convenzione ha durata correlata alle norme regionali che consentono l'aiuto finanziario regionale per le polizze zootecniche agevolate. La decorrenza è dalla data di sottoscrizione.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

La presente convenzione non garantisce, negli esercizi finanziari correnti, l'agevolazione contributiva regionale, che dipende dalle risorse finanziarie disponibili contenute nel bilancio regionale e dalle norme ed atti applicativi vigenti.

Articolo 10

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza del Tribunale civile di Torino

Articolo 11
(Spese contrattuali)

1. L'imposta di bollo è a carico dell'OCD.
2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

(FIRMA DIGITALE)

Organismo Collettivo di Difesa

.....
(FIRMA DIGITALE)